COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 20 del 29-05-2017 ORIGINALE

Oggetto: Ricorso al Prefetto per contestazione di violazione dell'obbligo di cui art. 7 del Dlgs 32 del 1989

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **maggio**, alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Lilliu Emanuele	**SINDACO**	**P**
MIGHELI FRANCESCO	**ASSESSORE**	**P**
ARACU VENERANDA	**ASSESSORE**	**P**
SERRA ANTONIO	**ASSESSORE**	**A**
ZUCCA MICHELE	**ASSESSORE**	**P**

Presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Contestazione di violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i C.F. 82002140927 – (codice unità 11141404) del 27.04.2017 protocollo generale 0456517/17 pervenuto in data 5.05.2017 prot. N. 1897 per aver omesso di fornire i dati e le notizie richiesti in relazione alla rilevazione alla statistica denominata " Rilevazione statistica sui permessi di costruire" annualità 2015 (Ist-00564) , prevista dal Programma statistico nazionale 2014 – 2016 , Aggiornamento 2015- 2016 , approvato con D.P.R. del 24 settembre 2015 (G.U. serie generale n. 258 del 5 novembre 2015 – S.O. n. 62) e dal programma statistico nazionale 2014- 2016 , aggiornamento 2016 , approvato con DPR del 30 agosto 2016 ;

CONSIDERATO che sono pervenute tali contestazioni a poco meno di 1500 Comuni per aver ommesso di fornire i dati e le notizie richieste sulla rilevazione e che la norma violata sarebbe il Dlgs 322/1989 che istituisce SISTAM , Sistema Statistico Nazionale di cui fa parte l'ISTAT e che risale a 28 anni addietro e non ha mai trovato applicazione sanzionatoria per gli Enti Locali.

RITENUTO di dover presentare ricorso alla predetta sanzione ritenendola basata su presupposti errati e privi di fondamento giuridico;

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000 , n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ";

ACQUISITO il parere favorevole del servizio tecnico di cui all'art. 49 del T.U. del 18 Agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

DI PROPORRE ricorso al Prefetto di Cagliari avverso il provvedimento di contestazione di violazione dell'obbligo di cui art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i. (C.F. 82002140927 – (codice unità 11141401) del 27.04.2017 p. 456517/17 , pervenuto in data 5.05.2017 prot. 1897.
DI EFFETTUARE il pagamento della sanzione in misura ridotta onde evitare ulteriori aggravi di spesa, salvo rivalsa ad intervenuto accoglimento del ricorso.

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge n° 267/2000 parere favorevole:

Sotto il profilo **TECNICO**:
favorevole , in relazione alle proprie competenze.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giorgio Sogos)

Sotto il profilo **CONTABILE**:
favorevole, in relazione alle proprie competenze
Il Responsabile della Ragioneria
(Dott. Giorgio Sogos)

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Emanuele Lilliu)

Il Segretario Comunale
(Dott. Giorgio Sogos)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 12 giugno 2017
Barumini, lì 12 giugno 2017

Il Segretario Comunale
(Dott. Giorgio Sogos)